

---

# La formazione transnazionale

**Ciro Franco**

## 1. LA DEFINIZIONE DI FORMAZIONE TRANSNAZIONALE E LA RICOSTRUZIONE STORICA DEL FENOMENO

Sebbene la formazione transnazionale sia oggetto di un ampio dibattito, esiste ancora una notevole confusione terminologica e concettuale al riguardo. Per questa ragione si è scelto di fare riferimento, in questo capitolo, alla definizione di formazione transnazionale fornita dal Codice di buone prassi dell'Unesco/Consiglio d'Europa<sup>65</sup> per l'erogazione della formazione transnazionale, secondo cui tale forma d'istruzione include "tutti i tipi di programmi di studio dell'istruzione superiore, oppure serie di corsi di studio, o servizi formativi (inclusa l'istruzione a distanza) in cui gli studenti si trovano in un paese diverso da quello in cui ha sede l'istituzione che rilascia il titolo di studio". Il codice, inoltre, precisa che tali corsi appartengono al sistema formativo di un paese diverso da quello in cui essi vengono offerti oppure possono essere offerti indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale.

La formazione transnazionale implica, dunque, il superamento delle frontiere dei sistemi nazionali d'istruzione superiore, potendo funzionare sia all'interno che all'esterno del contesto ufficiale di uno specifico paese<sup>66</sup>.

65 Codice di buone prassi in materia di offerta di formazione transnazionale (adottata dalla Commissione per la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio in occasione della sua seconda riunione, Riga, 6 giugno 2001).

66 G. Vignoli, What is Transnational Education, CIMEA, doc. n. 114, Roma, febbraio 2004, p. 1.

La formazione di tipo transnazionale costituisce un fenomeno complesso che ha preso consistenza negli anni Novanta, imponendosi all'attenzione dei valutatori nazionali e internazionali dei titoli accademici di istruzione superiore. Questi, avendo assistito alla diffusione del fenomeno nel corso degli anni, si sono impegnati ad approfondirne l'analisi, consapevoli dell'importanza di promuovere la cooperazione culturale sul piano europeo e mondiale, salvaguardando, al tempo stesso, la qualità dei sistemi formativi e dei titoli rilasciati.

Già negli anni Ottanta i network Naric<sup>67</sup> (*National Academic Recognition Information Centres*) ed Enic<sup>68</sup> (*European Network of Information Centres*) avevano evidenziato l'esistenza, in vari paesi, di istituzioni di istruzione superiore che facevano riferimento a sistemi formativi diversi da quelli dei paesi in cui operavano. In particolare, alcune di tali istituzioni non risultavano godere di alcuna forma di riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti né del paese ospite né di quello a cui professavano di appartenere, rilasciando, pertanto, titoli finali che generavano gravi incertezze circa il loro eventuale riconoscimento nei diversi stati europei.

I centri nazionali delle due reti Naric/Enic, di conseguenza, hanno provveduto da un lato a tenere costantemente aggiornati gli elenchi delle istituzioni ufficialmente riconosciute dai rispettivi sistemi d'istruzione e, dall'altro, a studiare attentamente il fenomeno delle cosiddette istituzioni non convenzionali per comprenderne meglio le molteplici caratteristiche.

In Italia, nel 1988, il Cimea ha dato il proprio apporto in materia, revisionando l'elenco delle istituzioni non ufficiali redatto dal Consiglio d'Europa limitatamente alla sezione relativa all'Italia.

Nel 1993-1994, ancora per iniziativa del Consiglio d'Europa, è stato costituito un gruppo di studio specifico sulle istituzioni di formazione superiore non riconosciute a cui sono seguiti seminari di studio e vari convegni internazionali di approfondimento sul tema.

Negli anni 1995 e 1996 l'azione del Cimea in ambito nazionale si è ulteriormente concretizzata nell'organizzazione, presso il Murst<sup>69</sup>, di iniziative connesse al tema

67 Il Network Naric è stato creato nel 1984 su iniziativa della Commissione Europea. Lo scopo principale del Network è quello di incrementare il riconoscimento dei diplomi accademici e dei periodi di studio trascorsi negli stati membri, nei paesi EEA.

68 Per implementare la Strategia di Lisbona e, in generale, per sviluppare una politica ed una pratica nel riconoscimento dei titoli di qualifica, il Consiglio d'Europa e l'Unesco hanno creato il Network Enic (European Network of National Information Centres on academic recognition and mobility). Il Consiglio d'Europa e l'Unesco gestiscono congiuntamente il Segretariato del Network Enic. Il Network Enic collabora strettamente con il Network Naric dell'Unione Europea.

69 Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

della formazione transnazionale rivolte al personale delle università italiane, dei consolati esteri in Italia e dei consolati/istituti italiani di cultura all'estero. In particolare, si ricordano uno studio sulle differenti tipologie di istituzioni di tipo non convenzionale e un workshop sull'analisi dei titoli accademici stranieri, finalizzato ad illustrare criteri di valutazione concordati in sede internazionale per l'accertamento dell'ufficialità e della qualità delle istituzioni estere, oltre che dell'autenticità dei relativi titoli.

Negli anni Novanta, in seguito allo storico evento della caduta del muro di Berlino del 1989, l'accentuarsi dell'esigenza di internazionalizzazione dei sistemi universitari europei ha portato con sé, un po' ovunque, ma specialmente nei paesi dell'Est Europa, sia un incremento della mobilità di studenti e docenti che un aumento considerevole dell'offerta formativa di corsi internazionali tanto da parte delle università ufficiali di vari paesi che delle rispettive sedi in *franchising*. Si è dunque accresciuto considerevolmente il numero di istituzioni operanti in rappresentanza o su concessione di università o istituti superiori appartenenti a un sistema di un altro paese, con un sempre più largo uso di termini quali *franchised institutions* o *institutions in franchising* per definire tali istituzioni<sup>70</sup>.

Nel marzo 2000 a Lisbona, il Consiglio europeo ha riconosciuto il ruolo strategico dell'istruzione superiore affinché l'Europa possa affrontare la "svolta epocale risultante dalla globalizzazione e da una economia basata sulla conoscenza".

Dopo Lisbona, pertanto, si è avviato un processo, consolidato dai successivi Consigli, a partire da quello di Stoccolma del marzo 2001, che ha condotto ad un rafforzamento sempre maggiore della cooperazione comunitaria nell'istruzione superiore e che ha evidenziato il "valore aggiunto" dell'azione dell'Unione Europea in questo ambito, così come prefigurato dai Trattati.

Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona hanno, in sintesi, sottolineato che, se l'Europa vuole raccogliere la sfida della globalizzazione, gli stati membri devono adeguare i propri sistemi d'istruzione e di formazione professionale alle esigenze di una società basata sulla conoscenza.

70 S. Capucci, La formazione transnazionale, in «Fondazione Rui», n. 73, 1999, pp. 1-2.

## 2. LE FORME COMUNEMENTE RICONOSCIUTE DI FORMAZIONE TRANSNAZIONALE

### PREMESSA

Dato il moltiplicarsi delle più svariate iniziative di internazionalizzazione e il proliferare di accordi, rapporti consortili o di *franchising* tra università di paesi differenti - non solo fra atenei ma anche con il coinvolgimento di imprese, agenzie, vari tipi di istituzioni pubbliche e private - la formazione transnazionale si rivela oggi un fenomeno molto complesso, al punto che diversi studi sono stati condotti per chiarirne il quadro generale e le varie tipologie di iniziative cui esso ha dato origine. In quest'ambito, nell'estate del 1997, ad Helsinki, i Network Naric-Enic hanno costituito un gruppo di studio per approfondire la questione della formazione transnazionale in tutte le sue molteplici articolazioni.

Oltre a ciò, particolarmente interessante, è stata la ricerca sulla formazione superiore non ufficiale nei paesi europei, coordinata nel 1997-1998 dal centro di ricerca greco Kemokop (*Centre for social morphology & social policy*). Al capitolo italiano, redatto dalla professoressa Luisa Ribolzi dell'Università di Genova, ha contribuito anche il Cimea fornendo dati e informazioni generali sulle cosiddette *bogus institutions*, nonchè sui fornitori di formazione in *franchising*, italiani ed esteri, con sede in Italia<sup>71</sup>.

Un chiarimento sul fenomeno si rende particolarmente opportuno, soprattutto a seguito dell'approvazione della Convenzione congiunta Consiglio d'Europa-Unesco sul riconoscimento accademico dei titoli di formazione superiore, firmata a Lisbona nel mese di aprile del 1997 e in via di ratifica da parte degli stati contraenti.

Nelle pagine seguenti si cercherà, pertanto, di illustrare una panoramica generale delle diverse tipologie di formazione transnazionale esistenti, fornendo alcuni esempi di istituzioni esistenti in Europa e in Italia.

### LE TIPOLOGIE DI FORMAZIONE TRANSNAZIONALE

Fra gli obiettivi prefissati dal gruppo di studio dei Network Enic-Naric (1997-1999) figura la formulazione di un codice internazionale di buone prassi in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione transnazionale con lo scopo di dare riscontro

71 S. Capucci, La formazione transnazionale, in «Fondazione Rui», n. 73, 1999, pp. 2-3.

positivo alla Raccomandazione R (97) 1 del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e la valutazione delle istituzioni private di formazione superiore. L'obiettivo, dunque, è di analizzare in modo dettagliato tutte le possibili tipologie di formazione transnazionale al momento esistenti, fornendo una panoramica del fenomeno quanto più dettagliata possibile<sup>72</sup>.

I rapporti del gruppo di studio hanno individuato alcune tipologie di istituzioni quali fonti più frequenti di formazione transnazionale:

### Branch campus (sede distaccata)

Un'istituzione A del paese X apre un *branch campus* (A1) nel paese Y, che offre corsi e titoli a studenti provenienti sia da X che Y che Z (paese terzo). L'accreditamento o riconoscimento di A (e dei suoi corsi e titoli) nel paese di origine X talvolta viene esteso dalle stesse autorità X anche al *branch campus* (A1) con i relativi corsi e titoli. Per quel che concerne la valutazione da parte del paese ospite Y o dell'eventuale paese terzo ricevente Z, il *branch campus* A1 e i suoi titoli talvolta non vengono riconosciuti, anche se l'istituzione principale (main campus) del paese X e i relativi titoli di norma godono di riconoscimento sia in Y che in Z.

In sintesi, questa tipologia di formazione transnazionale corrisponde ad alcune istituzioni statunitensi - *universities* o *colleges* - regolarmente accreditate negli Usa, che aprono uno o più *branches* all'estero, Italia inclusa. I *branch campus* funzionano come sedi distaccate e offrono agli studenti i cosiddetti *overseas programs*, che consistono sia in corsi di studio completi di titolo finale sia in corsi disciplinari, cui corrisponde un certo numero di crediti pienamente spendibili nel *main campus* per il conseguimento dei titoli di livello corrispondente<sup>73</sup>. Ne è un esempio la *Boston University* (Boston - Usa): questa università, regolarmente accreditata negli Usa<sup>74</sup>, ha aperto numerosi *branch campuses* in paesi quali Austria, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna. Crediti e/o titoli conseguiti presso le sedi distaccate in Europa sono pienamente spendibili negli Usa. Un caso interessante è costituito dalla *Link Campus University of Malta*: questa è una filiazione in Italia dell'Università statale di Malta ed è la prima università straniera autorizzata a operare nel nostro paese che può rilasciare titoli riconoscibili.

72 Ivi p. 3.

73 Ibidem p. 4.

74 La Boston University gode di accreditamento sia sul piano accademico, sotto la responsabilità dell'ente NEASC (Regional Board competente per zona), che sul piano professionale per i titoli che danno accesso a determinate professioni, sotto la supervisione delle associazioni professionali corrispondenti.

Ulteriori esempi di istituzioni estere che hanno aperto loro sedi in Italia sono: *The Johns Hopkins University – The Bologna Center of the Johns Hopkins University*; *Paul H. Nitze School of Advanced International Studies Bologna*; *St. John's University – Rome Campus, etc.*<sup>75</sup>

### **Franchised institution / programme (istituzione in concessione/rappresentanza)**

L'istituzione A del paese X concede a B (la *franchised institution*/istituzione rappresentante) nel paese Y il diritto di offrire propri corsi e titoli a studenti provenienti da X, Y e/o Z.

In molti casi, l'istituzione B fornisce solo una parte del corso di studi, di cui l'istituzione A garantisce il riconoscimento in forma di *transfer credits* (crediti di trasferimento) per il rilascio del titolo finale da parte della stessa A, sempre che i corsi disciplinari attivati da B corrispondano ai criteri concordati previamente. In altri casi, A consente a B anche l'attivazione di corsi di studio completi, con il conseguente rilascio dei corrispondenti titoli finali, validati da A purché nel rispetto delle condizioni indicate nella specifica convenzione di *franchising*.

Per quel che concerne la valutazione da parte del paese ospite Y, l'istituzione B spesso non è riconosciuta nel paese Y, anche se l'istituzione A con i suoi titoli (rilasciati in X) può trovarvi riconoscimento.

Appartengono a questa tipologia varie istituzioni in diversi paesi europei legate da rapporti di concessione/rappresentanza con istituzioni di matrice statunitense o britannica. Talvolta le convenzioni di tipo *franchising* possono coinvolgere anche più di due paesi attraverso il ricorso al processo di *credit transfer* (trasferimento dei crediti): uno studente può conseguire un primo titolo in B e successivamente un titolo di livello superiore nel paese Z, a seguito, ovviamente, della piena validazione in Z del titolo precedente e del completamento degli ulteriori corsi ritenuti necessari. Tali forme di *franchising* vengono anche definite *articulation agreements* (accordi articolati)<sup>76</sup>.

Un esempio di *franchising* semplice è il *Singapore Institute of Management* (Singapore - Malesia) in convenzione con la *University of London* (London - UK). Entrambe le istituzioni risultano accreditate dai rispettivi sistemi nazionali.

Un esempio di *franchising* complesso, con un *articulation agreement*, è invece quello che

<sup>75</sup> G. Vignoli, Italy and Transnational Education, CIMEA, doc. n. 116, Roma, maggio 2004, p. 1.

<sup>76</sup> Capucci, op. cit., pp. 3-4.

coinvolge la *Akademi Bastad* (Bastad - Svezia), l'If (*Institut für Tourism und Freizeitwirtschaft* - Krems - Austria) e la Wsu (*Washington State University*, Washington - Usa). Gli studenti frequentano due anni a Bastad, si trasferiscono a Krems per un terzo anno di studi, al termine del quale ricevono un titolo di primo livello dall'If. Tale diploma consente l'ammissione alla Wsu, al quarto anno del corso in *Hotel and Restaurant Administration*. Completato tale anno, gli studenti conseguono il corrispondente *Bachelor's degree*<sup>77</sup>.

### **International institution (istituzione internazionale)**

Si tratta di un'istituzione che offre programmi o titoli cosiddetti internazionali (o europei) che non sono riconducibili ad alcuno specifico sistema nazionale d'istruzione.

L'istituzione internazionale è spesso una *business school* che offre corsi di economia e/o direzione aziendale di tipo misto britannico-statunitense. Queste istituzioni vantano spesso *branch campuses* in parecchi paesi.

Un'altra tipologia di istituzioni internazionali – che presentano sedi distaccate in parecchi paesi del mondo con collegamenti, in modi diversi, con organizzazioni internazionali (sovrannazionali o con radici in un paese specifico) – è costituita da quelle che organizzano corsi rivolti esclusivamente a studenti o professionisti provenienti dai paesi in via di sviluppo.

In merito alla valutazione da parte del paese ospite, si evidenzia che l'istituzione internazionale è raramente riconosciuta da Y.

Esempi possono essere considerati alcune *business schools* con sedi in Europa che sono accreditate da una commissione nazionale<sup>78</sup> degli Usa e possono avere accordi di collaborazione con università statunitensi; altre invece conferiscono titoli convalidati da università britanniche.

Quanto alle varie *European Business Schools* (Ebs/ Ebsi/ Ebms, etc.), si può notare che attualmente le loro numerose sedi in Andorra, Belgio, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, etc., di norma non sono accreditate né dai paesi ospiti né da alcun altro stato membro dell'Ue, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco-Regione Europa.

<sup>77</sup> Vignoli, op. cit., p. 2.

<sup>78</sup> Si ricorda che l'accreditamento nazionale in Usa costituisce una forma molto limitata di controllo di qualità, sulla base di pochi e generalissimi principi; i tipi di accreditamento che offrono migliori garanzie nel sistema statunitense sono quello regionale (*regional accreditation*), ad opera di una delle grandi *Regional Boards*, e quello professionale (*professional accreditation*), effettuato dalle competenti organizzazioni che concedono l'autorizzazione all'esercizio delle professioni regolamentate.

Le uniche eccezioni sono rappresentate da tre istituzioni britanniche situate a Londra: la *Ebs London Regent's College*, i cui titoli accademici (*degrees*) sono validati dalla *Open University* (England); la *European Business Management School - Ebms* e la *European Business School International - Ebsi*, entrambe con titoli validati dalla *Southbank University* (England). Tuttavia, gli altri stati europei non riconoscono i titoli rilasciati dalle suddette istituzioni britanniche.

In un'analoga situazione di non-accreditamento, da parte degli stati ospiti e della maggioranza degli altri paesi europei, si trovano le varie sedi della *European School of Economics* (Ese) presenti sul territorio italiano e quelle della *European University* in Belgio, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, etc.

Esempi invece di istituzioni internazionali sorte con l'appoggio di note organizzazioni internazionali sono la *World Maritime University - Wmu* (Malmö - Svezia) che, pur non riconosciuta ufficialmente dalle autorità svedesi, è stata istituita sotto gli auspici della *International Maritime Organization*. Finanziata parzialmente dal *Undp (United Nations Development Program)*, la *Wmu* organizza corsi in prevalenza per studenti provenienti da paesi in via di sviluppo; la Scuola Internazionale di Scienze Turistiche-Sist (Roma - Italia), autorizzata ad operare come centro di formazione dalla *WTO (World Tourism Organization)*, organizzava un Master in *Hotel Management*, per il conferimento di un titolo a professionisti provenienti da paesi in via di sviluppo, sotto gli auspici del Ministero italiano degli Affari Esteri, che concedeva alcune borse di studio<sup>79</sup>.

In Italia, in particolare, vi sono numerose istituzioni che forniscono programmi/titoli di studio internazionali che non si riferiscono ad alcun sistema nazionale di istruzione. Queste ultime possono:

- essere state istituite in Italia sulla base di un accordo tra le autorità italiane competenti e una organizzazione internazionale;
- essere state istituite in Italia sulla base di un accordo governativo tra l'Italia e altri paesi;
- essere *branch campuses* operanti in diversi paesi.

Esempi di queste istituzioni in Italia sono: *EUI, European University Institute* (Firenze) il cui PhD è dichiarato equipollente per legge al Dottorato di ricerca italiano; *ICGEB, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology* (Trieste); *CISM, International Centre for Mechanical Sciences* (Udine); *ICTP, International Centre for Theoretical Physics* (Trieste), etc.<sup>80</sup>;

<sup>79</sup> Capucci, op. cit, p. 4.

<sup>80</sup> Vignoli, op. cit, p. 3.

### Offshore institution (istituzione “al largo” / indipendente)

In questa categoria rientrano quelle istituzioni che hanno sede in un paese Y, ma sostengono di appartenere al sistema del paese X, senza tuttavia avere in X la propria sede principale.

Tali istituzioni, per quel che concerne la valutazione da parte del paese ospite, sono raramente riconosciute dai singoli paesi che le ospitano.

Alcune di queste istituzioni risultano far riferimento al sistema di istruzione di un singolo stato degli Usa, da cui ricevono la condizione di *approved institutions*<sup>81</sup>, il che consente loro di rilasciare *collegiate degrees* (titoli superiori di livello *college*); altre, invece, godono, sempre negli Usa, solo di accreditamento nazionale, oppure (ma in numero limitato) sono accreditate da una delle Commissioni Regionali (*Regional Boards*). Nella maggior parte dei casi conferiscono titoli che di fatto non sono validati da alcuno stato europeo.

Ne sono esempi il *Vesalius College* (Belgio), il *College of Tourism & Hotel Management* (Cipro), l'*Mba Institute* (Francia), il *College of Southeastern Europe* (Grecia), il *Franklin College* (Svizzera), *The AUR – American University of Rome* (Italia), *The John Cabot University* (Italia), tutte istituzioni non appartenenti al sistema ufficiale del paese in cui si trovano e non accreditate come proprie dai singoli sistemi a cui dicono di fare riferimento. Come già sottolineato precedentemente, queste istituzioni rilasciano titoli che, con qualche eccezione, non sono riconosciuti dagli stati europei<sup>82</sup>.

### Programme articulations (collegamento tra i programmi)

Si tratta di accordi interistituzionali in base ai quali due o più istituzioni concordano di definire congiuntamente un corso di studio dal punto di vista dei crediti formativi e del loro trasferimento, in modo che gli studenti iscritti presso un'istituzione possano vedere riconosciuti i propri crediti dall'altra istituzione allo scopo di continuare gli studi (“programmi di gemellaggio”, “accordi di cooperazione”, etc.). Tali studi possono anche (ma non necessariamente) concludersi con il rilascio di un doppio titolo o di un titolo congiunto<sup>83</sup>. È questo il caso di molti atenei italiani che negli ultimi anni hanno stretto accordi di collaborazione con università di altri paesi per sviluppare congiuntamente corsi di laurea e master, soprattutto con sedi in centro-sud America e in Cina.

<sup>81</sup> La condizione di *institution approved* o *authorized* in Usa è comunque diverso dallo status di *accredited institution*, l'unico accettabile al fine del riconoscimento accademico dei titoli.

<sup>82</sup> Capucci, op. cit, p. 5.

<sup>83</sup> G. Vignoli, *What is Transnational Education*, CIMEA, doc. n. 114, Roma, febbraio 2004, p. 3.

**Multinational corporate universities (università delle grandi aziende)**

Si tratta di corsi che solitamente fanno capo a grandi aziende transnazionali che danno vita a proprie istituzioni di istruzione superiore o a propri corsi di studio, offrendo titoli che non appartengono ad alcun sistema nazionale.

Esempi italiani di *Multinational corporate universities* sono: *The ST University in Catania* (STMicroelectronics) e la *ENI Corporate University*<sup>84</sup>.

**Filiations (filiazioni)**

Una particolarità italiana, legata al suo patrimonio artistico e culturale, è quella di attrarre studenti stranieri di tutti i livelli (*under-* o *post-graduate*), desiderosi di approfondire la conoscenza dell'arte, dell'architettura, del design e della cultura italiana. Molti sono gli istituti rivolti a questi studenti; si tratta per lo più di *filiations* appartenenti a istituzioni statunitensi che offrono diverse tipologie di corsi, variabili dalle poche settimane a un intero anno accademico. Generalmente forniscono crediti trasferibili alle istituzioni di origine, senza prevedere il rilascio di diplomi finali.

Esistono tre differenti tipologie di *filiations*: istituti aperti a studenti di qualsiasi università estera, istituti aperti esclusivamente a studenti iscritti all'università di origine e istituti che operano sulla base di accordi multilaterali tra università statunitensi.

Esempi di *filiations* aperte a studenti di qualsiasi università con sede in Italia sono: *Florida State University Florence Program*, *The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies*, *Trinity College – Cesare Barbieri Center Rome*, etc.

Esempi di istituzioni, con sede in Italia, aperte esclusivamente a studenti iscritti presso le università statunitensi di origine sono le seguenti: *California State University International Program in Florence*, *New York University in Florence*, *Rhode Island School of Design*, etc.

Esempi di istituzioni, con sedi in Italia, risultanti da accordi multilaterali tra università sono: *The Studio Art Centers International*; *Duke University Center in Rome*, etc.<sup>85</sup>

**Distance education (formazione a distanza), virtual universities e università telematiche**

Una tipologia separata è la formazione superiore a distanza, che può essere impartita da università istituite esclusivamente a tale scopo o da istituzioni che svolgono

<sup>84</sup> Vignoli, op. cit, p. 4.

<sup>85</sup> Vignoli, op. cit, p. 5.

più funzioni formative (corsi di studio ordinari, corsi per adulti, tirocini, etc.). In ogni caso, la formazione a distanza, basata sull'utilizzo di tecnologie multimediali, implica il poter prescindere da una sede determinata in un determinato paese.

Non vi è una posizione univoca in merito alla valutazione da parte del paese ospite, ma in linea di massima la formazione a distanza fornita da sistemi differenti da quello nazionale non è riconosciuta automaticamente.

Per orientarsi nell'infinità di organizzazioni che offrono attualmente formazione a distanza occorre in ciascun singolo caso, innanzitutto, individuare con sicurezza il sistema formativo di riferimento per poter verificare se quella specifica istituzione sia ufficialmente considerata come propria dalle competenti autorità del paese cui dice di appartenere. In secondo luogo, si dovrà procedere, come per tutte le tipologie di istituzioni e di titoli, a verificare i requisiti di accesso e di ammissione ai diversi corsi di studio, il tipo di approccio metodologico, il contenuto dei curricula e tutti quegli elementi che consentono di valutarne il livello qualitativo.

Un tipico esempio di questo tipo di istituzione è la nota *Open University* (Milton Keynes - UK), ufficialmente appartenente al sistema di istruzione britannico, che negli anni Novanta ha esteso ad altri paesi europei il proprio raggio di azione (una sede operativa è in Italia a Milano). Essa offre sia titoli di natura professionale che *degrees* con requisiti di ammissione tradizionali, come anche *degrees* con ammissione non tradizionale (per esempio, ammissione a un corso di *bachelor* in base a un titolo secondario professionale conseguito al termine di corsi di *adult education*, invece che in base ai tradizionali A-levels + Gcse). Questa molteplicità e differenziazione dell'offerta formativa è tipica delle istituzioni britanniche di formazione superiore, per cui non costituisce di per sé un elemento negativo. Anche università di chiara fama come Oxford e Cambridge attivano corsi e conferiscono titoli di formazione professionale, corrispondenti nel sistema italiano ai titoli regionali secondari e/o post-secondari; occorre, pertanto, valutare ciascun titolo su base individuale<sup>86</sup>.

Considerati i recenti sviluppi della normativa italiana nell'ambito delle *virtual universities* e della *distance education*, è opportuno soffermarsi su tali categorie di istruzione e sulle loro modalità operative. Infatti, il nostro ordinamento universitario ha recentemente introdotto le università telematiche e i corsi di studio a distanza. I criteri, i requisiti e le procedure di accreditamento di tali istituzioni e corsi universitari vengono individuati nel decreto interministeriale del 17 aprile 2003.

<sup>86</sup> Capucci, op. cit, p. 6.

Con particolare riferimento alle modalità didattiche, la normativa in questione pone in risalto, quale requisito essenziale per l'accreditamento, la trasparenza nei confronti dello studente, ovvero l'esistenza di regole certe e piani di studio ben definiti. Tali modalità dovranno essere illustrate all'interno di una carta dei servizi, disponibile *on line* prima dell'inizio dell'attività formativa. Inoltre, l'organizzazione dei corsi dovrà prevedere che il materiale didattico e i servizi offerti siano certificati da un'apposita commissione composta da docenti universitari. Infine, fondamentale è la stipula di un contratto con lo studente che contempili la garanzia dei servizi offerti e del completamento del suo ciclo formativo. In maniera altrettanto dettagliata il decreto descrive le infrastrutture informatiche, di cui dovrà essere dotato un corso a distanza.

Un successivo decreto interministeriale del 15 aprile 2005 ha poi introdotto alcune integrazioni alla normativa, in particolare attribuendo al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu) il compito di esprimere pareri sulle richieste di accreditamento dei corsi di studio e degli atenei a distanza.

A tal fine, il Comitato in via preliminare, con un documento del luglio 2005<sup>87</sup>, ha descritto i criteri di valutazione per l'accreditamento di tali corsi e atenei, sulla base dei quali vengono espressi pareri favorevoli o contrari alle istanze pervenute.

In particolare, il Comitato analizza le proposte, oltre che sulla base di una verifica delle risorse tecnologiche, anche rispetto a requisiti quali: la presenza di una carta dei servizi, disponibile *on line*, che esponga la metodologia didattica adottata e i servizi offerti; le modalità attraverso le quali viene stipulato il contratto tra studente e università; le modalità delle verifiche di profitto; la coerenza degli ordinamenti didattici con la normativa vigente; il piano di reclutamento del personale.

Inoltre, considerata la peculiarità didattica dei corsi di studio a distanza, viene attribuita notevole rilevanza alla verifica delle risorse di personale. Sotto questo aspetto, il Comitato definisce criteri opportunamente restrittivi e ben definiti, quali:

- la disponibilità di personale docente e ricercatore strutturato deve essere tale da garantire un adeguato presidio metodologico nei processi formativi. Di conseguenza, occorre disporre, per ciascun corso di studio attivato, di un minimo numero di docenti, indipendentemente da quello degli allievi iscritti: 9 docenti per ciascun corso di laurea e 6 docenti per ciascun corso di laurea specialistica;

<sup>87</sup> Criteri per l'accreditamento delle Università telematiche e dei corsi di studio a distanza delle Università, CNVSU, doc 10/05, Roma, luglio 2005.

- la disponibilità di tutor: in questo caso il numero deve essere adeguato alla dimensione delle classi: 18 tutor per ogni 100 studenti immatricolati per il triennio e 12 tutor per ogni 100 studenti immatricolati per le lauree specialistiche. La dimensione della classe affidata ad un tutor non può eccedere i 40 studenti.

Inoltre, con riferimento agli atenei telematici, le istanze di accreditamento dovranno essere sottoposte alla verifica della sostenibilità del piano per assicurare che l'iniziativa sia in grado di rimanere attiva nel medio periodo e, comunque, per un periodo sufficiente a garantire il completamento dei cicli di studio attivati.

Nel 2004 la prima istituzione telematica è stata autorizzata ad attivare corsi di laurea riconosciuti: si tratta della *Università telematica "Guglielmo Marconi"*. Successivamente, tra il 2004 ed il 2006, sono state riconosciute le seguenti università telematiche: *TEL.M.A.*, "*Leonardo da Vinci*", *Università telematica internazionale UNINETTUNO*, "*Italian University Line*" *IUL*, "*E-Campus*", "*Giustino Fortunato*", "*Pegaso*", *Università telematica Scienze Umane UNISU*, "*Universitas Mercatorum*" e *Università telematica internazionale UNITEL*.

Le diverse tipologie di formazione transnazionale finora descritte sono state volutamente presentate in forma obiettiva, fornendo dati facilmente riscontrabili e senza aggiungere giudizi di valore sulle istituzioni e sui titoli rilasciati. È importante sottolineare che a livello mondiale le tipologie di istruzione transnazionale sono ormai tante e tali che, per esprimere valutazioni adeguate, occorre procedere con cautela, analizzando nel dettaglio caso per caso. Situazioni storiche, culturali, sociali e politiche profondamente diverse hanno determinato nei singoli paesi esigenze differenti a cui alcuni sistemi nazionali hanno fornito soluzioni che in altri stati risulterebbero impensabili, se non addirittura illegali<sup>88</sup>.

Esistono rapporti di *franchising* che in nazioni avvezze per tradizione a una marcata autonomia delle istituzioni educative (ad esempio, Regno Unito, Stati Uniti d'America, etc.) si presentano del tutto regolari dal punto di vista legale, mentre in altri paesi continentali, quali Francia, Germania o Italia, suscitano sospetti di truffa, talvolta giustificati, o forti riserve sulla qualità della formazione impartita.

Pertanto, saranno compiti essenziali del *credential evaluator*, di volta in volta:

- riscontrare l'ufficialità, o meno, dell'istituzione erogante rispetto al sistema di riferimento;

<sup>88</sup> Capucci, op. cit. p. 7.

- chiarire la natura giuridica dei rapporti tra le istituzioni coinvolte se il titolo risulta di tipo transnazionale e vagliarne le caratteristiche rispetto alla situazione nazionale del paese ospitante;
- reperire informazioni aggiornate sulla posizione degli altri paesi in situazioni analoghe;
- entrare poi nel merito della valutazione della autenticità, della natura, del livello e della qualità del titolo rilasciato.

L'individuazione di forme così numerose e diverse di formazione è comunque un elemento di rilievo: se da una parte riconferma le differenze fra le legislazioni nazionali in materia di formazione superiore e riconoscimento dei titoli, dall'altra rende evidente la necessità per i valutatori dei titoli stranieri di acquisire una professionalità sempre più avanzata che, fondata sulla conoscenza delle principali tematiche di carattere generale, si sostanzia anche in competenze specialistiche in rapporto a determinati sistemi formativi, a specifici titoli, a problematiche particolari.

In conclusione, volendo riassumere le varie tipologie di formazione transnazionale operanti sul territorio italiano, si può affermare che le principali sono: *branch campuses*, *filialions*, *off-shore institutions*, *multinational corporate universities*, *distance learning and virtual universities*.

Al contrario, le principali tipologie di istituzioni italiane impegnate nella formazione transnazionale e operanti all'estero sono: *branch campuses* (solo per citarne alcune, l'*Università degli Studi di Bari*, l'*Università degli Studi di Bologna*, il *Politecnico di Torino*, l'*Università degli Studi di Ferrara* e l'*Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, che hanno attivato corsi di studio e/o veri e propri *branch campuses*, in partenariato con università locali, in vari paesi dell'America latina o dell'Asia, e le Università telematiche (ad esempio, "*Guglielmo Marconi*", *TEL.M.A.*, "*Leonardo da Vinci*", *Università telematica internazionale UNINETTUNO*, "*Italian University Line*" *IUL*, "*E-Campus*", "*Giustino Fortunato*", "*Pegaso*", *Università telematica Scienze Umane UNISU*, "*Universitas Mercatorum*" e *Università telematica internazionale UNITEL*).

### 3. LA REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE DEL FENOMENO E LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE

#### LA REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE

La principale problematica connessa all'istruzione transnazionale è l'inesistenza di un quadro giuridico generale che sia in grado di armonizzare, a livello mondiale, il fenomeno. Se da un lato ciò può comportare difficoltà di valutazione, dall'altro costituisce un aspetto positivo poiché conferma l'indipendenza dei singoli sistemi formativi nazionali tutelando, dunque, l'identità culturale di ciascuno stato.

La formazione transnazionale implica il superamento di confini culturali, linguistici, legislativi, nonché nazionali e spesso intercontinentali. Data l'estrema difficoltà di adeguare e armonizzare sistemi basati su impostazioni e punti di riferimento diversi, ne consegue una situazione alquanto particolare che vede, da un lato, eccellenti università sovra o extra-nazionali incontrare difficoltà nell'estendere i propri corsi di studio al di fuori dei confini nazionali, dall'altro, istituzioni fraudolente operanti contemporaneamente in diversi contesti nazionali.

Una soluzione concreta al problema potrebbe essere individuata nella creazione di un quadro normativo europeo; ciò permetterebbe, infatti, di porre fine al fenomeno delle cosiddette "fabbriche di lauree". Tuttavia, vi è un rischio concreto che questa normativa possa in un qualche modo entrare in conflitto con i singoli sistemi formativi nazionali, mettendo a repentaglio la loro autonomia. Interessante, a questo proposito, è constatare che paesi dotati di quadri normativi aperti - come l'Austria, l'Olanda o la Norvegia - sembrano non incontrare problemi con la formazione transnazionale, poiché i sistemi aperti tendono a riconoscere l'istruzione superiore non ufficiale appena essa si presenta e, rendendola ufficiale, riescono ad acquisire un certo controllo su di essa<sup>89</sup>.

Una soluzione sembrerebbe essere rappresentata dal *Codice di buone prassi dell'Unesco/Consiglio d'Europa in materia di offerta di formazione transnazionale*<sup>90</sup>, con cui si è convenuto sulla necessità di fissare un insieme di principi in materia di offerta di corsi di studio di istruzione superiore, sviluppati tramite accordi transnazionali. Il documento richiama esplicitamente i principi contenuti nella *Raccomandazione*

<sup>89</sup> Ivi p. 3.

<sup>90</sup> Adottato dalla Commissione per la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio in occasione della sua seconda riunione - Riga, 6 giugno 2001)

R(97) 1 del Consiglio d'Europa circa le procedure e i criteri per la valutazione dei titoli stranieri, volti a facilitare il riconoscimento delle qualifiche conseguite nell'ambito di programmi o corsi di studio transnazionali.

Si rende pertanto necessario richiamare innanzitutto i principali punti della raccomandazione. Le premesse illustrano il panorama internazionale nell'ambito del quale si è sviluppata sempre più l'esigenza di valutare la qualità delle istituzioni private che rilasciano titoli. In primo luogo, tale contesto è caratterizzato dal crescente sviluppo della mobilità internazionale, non solo studentesca, ma anche di ricercatori e personale accademico. Il fenomeno è stato accompagnato dalla crescente presenza, a livello internazionale, di istituti privati di istruzione superiore, spesso non europei, con una offerta formativa di titoli accademici sia attraverso l'istituzione di campus sia mediante l'attivazione di corsi a distanza. Al fine dunque di preservare i sistemi d'istruzione europea, sotto il profilo della qualità e della trasparenza, si rende indispensabile un *framework* comune volto al riconoscimento dei titoli d'istruzione superiore in ambito europeo.

La raccomandazione si pone altresì l'obiettivo di tutelare gli studenti e le loro famiglie, al fine di evitare che questi possano essere raggirati da istituzioni non riconosciute tramite l'utilizzo di denominazioni e titoli ingannevoli. A tal fine, la raccomandazione fornisce una chiara definizione di istituto di istruzione superiore in contrapposizione al termine di istruzione superiore privata, di titolo di studio con le sue varie accezioni, e di autorizzazione in contrapposizione al concetto di riconoscimento/accreditamento.

La raccomandazione si rivolge direttamente alle autorità nazionali, indicando una serie di principi che ciascun paese dovrebbe tener presenti ai fini delle procedure di riconoscimento e di valutazione della qualità degli istituti privati d'istruzione superiore. Tra i criteri minimi suggeriti figurano l'esistenza di uno statuto di *governance* interna, che preveda organi di governo elettivi, e la presenza di strutture, staff e servizi corrispondenti a quelli previsti a livello nazionale; in particolare, la raccomandazione si concentra sulla necessità che tali istituzioni siano dotate di uno stabile organico di personale docente a tempo pieno, di chiare procedure di ammissione e di valutazione del profitto.

Vengono poi dettati alcuni principi specificamente riferiti ai *franchising programmes* di origine estera: in particolare, si ricorda il principio secondo cui istituzioni estere non autorizzate nel paese di origine non possono essere autorizzate in alcun altro paese.

Le autorità nazionali sono invitate ad introdurre sistemi di valutazione della qualità, volti a garantire standard minimi d'insegnamento e di certificazione equivalenti a quelli richiesti alle istituzioni pubbliche di istruzione superiore.

Al fine di agevolare lo scambio d'informazioni in tema di riconoscimento e di valutazione della qualità, la raccomandazione si rivolge sia alle istituzioni di istruzione superiore, invitando queste ultime a rilasciare il *Diploma Supplement*<sup>91</sup>, sia alle autorità nazionali, proponendo l'attivazione di centri nazionali di informazione per il riconoscimento accademico e la mobilità. Ciascun centro – collegato ad un *network* europeo di centri nazionali d'informazione - avrebbe il compito di fornire informazioni ufficiali sul sistema d'istruzione superiore del paese e sulle procedure per il riconoscimento e la valutazione della qualità. Il centro dovrebbe anche predisporre una lista delle istituzioni riconosciute e delle tipologie di titoli d'istruzione superiore offerti a livello nazionale.

Passando ora all'esame del codice di buone prassi, la relazione esplicativa chiarisce innanzitutto che lo scopo principale del codice<sup>92</sup> è quello di integrare la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio, fornendo un quadro normativo che funga da riferimento per gli organismi di riconoscimento nazionali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Al fine di promuovere la condivisione di buone pratiche nel settore dell'istruzione transnazionale, il codice mira a:

- fornire un quadro di riferimento su questioni riguardanti il controllo della qualità nonché la valutazione dei programmi offerti e dei titoli rilasciati tramite accordi transnazionali;
- offrire “protezione del consumatore” a studenti, datori di lavoro e altri soggetti che possano essere interessati ai titoli di studio rilasciati tramite accordi transnazionali;
- facilitare il riconoscimento dei titoli rilasciati sulla base di accordi transnazionali a livello di istruzione superiore.

91 Il Diploma Supplement è una certificazione integrativa del titolo ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore e corrisponde al modello europeo sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco. È costituito da otto sezioni: dati anagrafici, titolo di studio, livello del titolo, curriculum e voti, funzioni del titolo, informazioni aggiuntive, certificazione, descrizione del sistema nazionale di istruzione superiore. In sintesi si tratta di un certificato che contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente con esclusione di valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento.

92 Codice di buone prassi dell'Unesco/Consiglio d'Europa in materia di offerta di formazione transnazionale, adottato dalla Commissione per la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio nella sua seconda riunione - Riga, 6 giugno 2001.

Il codice, in sintesi, contiene una serie di principi che dovranno essere osservati dalle istituzioni che offrono servizi formativi sulla base di accordi transnazionali. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni del codice, la rete Enic è chiamata ad applicare le procedure descritte nella *Raccomandazione sulle procedure e sui criteri per la valutazione delle titoli stranieri*<sup>93</sup>. Il codice e la raccomandazione, pertanto, sono documenti che si integrano e completano reciprocamente.

Con riferimento all'ambito d'azione, il codice si applica al seguente contesto:

- a) *programmi di studio* basati su qualsiasi tipo di accordo transnazionale in base al quale un'istituzione possa erogare servizi formativi al di fuori del proprio paese d'origine;
- b) *docenti*, indipendentemente dal proprio paese d'origine, che lavorino presso un'istituzione o un corso di studio istituiti tramite un accordo transnazionale;
- c) *studenti*, indipendentemente dal proprio paese d'origine, iscritti ad un corso di studio o a parti di esso che prevedano una qualifica di istruzione superiore, da conseguirsi presso un'istituzione o un corso di studi istituiti tramite un accordo transnazionale;
- d) *agenti*, ovvero terzi che fungano da intermediatori, facilitatori o reclutatori nell'ambito di accordi transnazionali;
- e) *altri portatori d'interessi*, come i datori di lavoro, interessati alla qualità dei titoli della formazione superiore.

Il codice è volto principalmente alla tutela del fruitore della formazione transnazionale, ponendo particolare risalto ai concetti di trasparenza e affidabilità nei confronti dell'utente. Infatti, precisa il codice, le informazioni fornite dall'istituzione che rilascia il titolo dovrebbero essere chiare, coerenti ed affidabili. Inoltre, pur non entrando nel dettaglio, viene precisato che il personale docente di tali istituzioni debba essere all'altezza dei requisiti in termini di qualifica, competenza ed esperienza.

In assenza di un'autorità sovranazionale e di un dettagliato quadro normativo a livello internazionale, il codice si rivolge direttamente alle istituzioni che rilasciano titoli a carattere transnazionale, invitandole ad utilizzare strumenti comunemente riconosciuti a livello internazionale per accertare contenuti e caratteristiche delle qualifiche. Un riferimento particolare viene fatto al *Diploma Supplement*, quale mezzo volto ad agevolare la valutazione delle qualifiche da parte degli organismi di riconoscimento competenti nei vari paesi.

<sup>93</sup> Raccomandazione R(97) 1 del Consiglio d'Europa.

## IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Una delle principali problematiche legate al fenomeno dell'istruzione transnazionale è quella di poter garantire agli studenti standard di qualità adeguati per i corsi di studio e per i titoli di laurea rilasciati mediante partenariati di collaborazione. Come avviene per l'istruzione superiore non ufficiale, la formazione transnazionale solleva, infatti, problemi di trasparenza e di controllo della qualità in quanto essa resta al di fuori del sistema ufficiale del paese ospite e, pertanto, non è soggetta ai consueti meccanismi nazionali. Relativamente a tale problematica, in linea generale, possono presentarsi due situazioni tipo:

- a) il caso delle istituzioni in *franchising*: i programmi e i titoli offerti nel paese ospite sono integrati nel sistema ufficiale del paese che li rilascia. In questo caso l'istituzione che rilascia i titoli è soggetta al sistema di controllo della qualità nel proprio paese e i programmi in *franchising* o esportati sono riconosciuti solo nel paese d'origine. Tale prospettiva, però, non risolve affatto tutti i problemi, ad esempio, quello degli standard accademici e dell'indipendenza economica dei *branch campuses*. Ad ogni modo, l'istituzione che rilascia il titolo ha la responsabilità principale della qualità dello stesso. Di per sé questo è un meccanismo di tutela degli standard, legato al fatto che il sistema nazionale (la Conferenza dei Rettori, l'Agenzia Nazionale per il Controllo della Qualità, il Governo) ha tutto l'interesse a non ledere la propria immagine ed è, pertanto, probabile che prenda misure precauzionali. Un buon esempio di tali misure è dato dai codici di buone prassi che includono raccomandazioni rivolte alle istituzioni nazionali, appositamente volte a garantire la qualità della formazione erogata e gli standard dei titoli rilasciati<sup>94</sup>;
- b) istituzioni *internazionali/offshore*: i programmi e i titoli non appartengono ad alcun sistema ufficiale. In questi casi, la situazione sfugge alla normativa, diventando più fluida e, pertanto, causa di maggiori problemi.

Alcuni *provider* d'istruzione, tuttavia, consapevoli dei problemi di immagine, cercano forme di legittimazione per i propri corsi a volte attraverso accordi ben defi-

<sup>94</sup> Alcuni esempi di codici nazionali di buone prassi:

- Regno Unito: Codice di prassi per l'erogazione di istruzione superiore all'estero sulla base di accordi di collaborazione – Consiglio per la qualità nell'istruzione superiore (1996); Codice di prassi per il controllo della qualità: disposizioni in tema di accordi di collaborazione – Agenzia per il controllo della qualità nell'istruzione superiore.
- Usa: Principi di buone prassi per programmi formativi destinati a cittadini non Usa – tali principi sono condivisi tra gli organismi istituzionali di accreditamento regionali degli Stati Uniti.
- Australia: Codice di prassi etiche in materia di erogazione di istruzione e di servizi formativi offshore da parte di istituzioni di istruzione superiore australiane – Commissione dei Rettori australiani.

niti con università di fama internazionale. Anche l'accreditamento internazionale da parte di agenzie private in settori tematici costituisce un'altra possibilità per acquisire un'etichetta di qualità.

Una metodologia migliore potrebbe essere quella di creare meccanismi e/o incentivi che incoraggino le istituzioni transnazionali a sottoporsi alle stesse procedure di controllo della qualità applicate all'istruzione superiore ufficiale del paese ospite.

Osservando gli attuali sistemi di controllo della qualità in un'ottica di protezione del consumatore, si rendono opportune alcune considerazioni.

Va innanzitutto ricordato che l'istruzione transnazionale non ufficiale solleva problemi di controllo in quanto rimane al di fuori dei sistemi nazionali di "trasparenza pubblica". Infatti, il quadro giuridico o le normative nazionali spesso creano strutture rigide che rendono problematica la regolamentazione dell'istruzione non ufficiale. Tra l'altro, ciò che è istruzione ufficiale in un paese non è necessariamente "ufficiale" in un altro.

Il fatto poi che l'offerta d'istruzione avvenga nell'ambito di un quadro nazionale riconosciuto non garantisce di per sé la sua qualità. Infatti è da tener presente che il rigore e persino l'esistenza di sistemi di controllo della qualità varia notevolmente tra i diversi paesi europei.

Un altro limite consiste nel fatto che la Convenzione di Lisbona si applica soltanto ai titoli rilasciati da *provider* d'istruzione appartenenti agli stati firmatari; essa, pertanto, non riguarda l'intero fenomeno della formazione transnazionale. Inoltre, i *provider* d'istruzione transnazionale, oltre a non essere soggetti ad alcun regime esterno di controllo della qualità, non sono neanche necessariamente dotati di meccanismi interni di controllo della qualità.

In ogni caso, attualmente nella maggior parte dei paesi europei, la tendenza non è quella di vietare la formazione transnazionale, bensì di favorire la creazione di efficaci sistemi di controllo cui sottoporre le istituzioni coinvolte<sup>95</sup>.

#### IL RICONOSCIMENTO

Nell'ambito della formazione transnazionale, una questione centrale è quella relativa al riconoscimento dei titoli rilasciati tramite partenariati di collaborazione transnazionale. A tale proposito, benché sia comune opinione quella di voler evitare un'autorità sovranazionale di accreditamento e di riconoscimento in nome dei

95 G. Vignoli, What is Transnational Education, CIMEA, doc. n. 114, Roma, febbraio 2004, pp. 3-5.

principi dell'autonomia accademica, gli aspetti legati alla trasparenza della certificazione potrebbero essere notevolmente migliorati mediante un sistematico e generalizzato uso del *Diploma Supplement* (DS), risultato di un'iniziativa congiunta della Commissione europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco. Se si regolamentasse in maniera univoca l'utilizzo del DS, quest'ultimo non potrebbe essere evitato dalle istituzioni di formazione superiore non ufficiali e, in più, le informazioni fornite da tale strumento potrebbero essere utili alla valutazione dei titoli.

Per scendere più nel dettaglio delle problematiche relative al riconoscimento dell'istruzione transnazionale, le autorità nazionali competenti dovrebbero interrogarsi principalmente sui seguenti aspetti:

- se il riconoscimento/accreditamento dell'istituzione madre possa essere trasferito all'istituzione in *franchising* o al *branch campus*;
- in che modo sia possibile garantire che la qualità corrisponda a quella dell'istituzione di origine;
- se i corsi siano davvero gli stessi di quelli erogati dall'istituzione madre;
- se i requisiti per l'ammissione siano simili a quelli applicati dall'istituzione di origine;
- quali garanzie possano essere offerte circa la qualità del personale docente.

In generale, le tipologie di formazione transnazionale possono essere attualmente classificate in tre gruppi principali, in base alle maggiori o minori probabilità che i titoli di studio rilasciati ricevano un riconoscimento nei diversi paesi:

- collegamento tra i programmi (Programme articulations) e università telematiche (in Italia): il riconoscimento viene quasi sempre concesso;
- istituzioni in *franchising*, *branch campuses*, istituzioni off-shore e virtual universities: il riconoscimento viene concesso solo in alcuni casi;
- istituzioni di istruzione superiore non ufficiale, università delle grandi aziende (*Corporate university*): il riconoscimento non viene mai concesso<sup>96</sup>.

Per quanto riguarda la normativa in materia di riconoscimento, esistono tre possibilità principali a seconda del paese di riferimento:

- non esistono strumenti giuridici/normativi e non è stata messa a punto alcuna "buona prassi" di istruzione transnazionale. Tale situazione nega qualsiasi possibilità di riconoscimento dei titoli di questa tipologia di formazione;

96 Vignoli, op. cit, p. 6.

- gli atti giuridici/normativi esistono, ma non è stata elaborata alcuna “buona prassi” per la loro attuazione. Tale situazione crea perlomeno un quadro giuridico, seppure limitato;
- sono stati fatti alcuni tentativi di introdurre pratiche adeguate ma senza creare alcuna base giuridica. In casi simili, il riconoscimento della formazione transnazionale viene affrontato caso per caso.

A livello generale, laddove non vi sia un sistema tradizionale di riferimento o di controllo, la formazione transnazionale è vista come un problema ed è, pertanto, considerata sospetta. A tale riguardo, gli esperti internazionali di formazione superiore sono dell'opinione che le questioni relative al controllo della qualità della formazione transnazionale debbano essere affrontate non solo a livello nazionale e che le responsabilità in merito siano da condividere tra diversi soggetti, ovvero le autorità preposte all'istruzione nel paese di accoglienza, l'istituzione erogatrice, le autorità preposte all'istruzione nel paese di esportazione, le agenzie nazionali per il controllo della qualità tanto del paese di esportazione quanto di accoglienza e, in alcuni casi, gli organismi sovranazionali (ad esempio l'*ENQA, European Network for Quality Assurance in Higher Education*).

Dunque, al fine di evitare la diffusione delle cosiddette “fabbriche di lauree”, si rende indispensabile concertare interventi a livello nazionale e internazionale con l'unico obiettivo di rendere queste istituzioni illegali.

Strettamente connessi alle questioni di riconoscimento sono i problemi di protezione del consumatore associati ad una mancanza d'informazioni adeguate a disposizione dei potenziali studenti e dei datori di lavoro, oltre che delle autorità di riconoscimento competenti: si tratta, dunque, di evitare il rischio di una carenza di trasparenza.

Non può neanche essere sottovalutato il potenziale danno che certe istituzioni transnazionali possono arrecare a quelle nazionali; le istituzioni d'istruzione transnazionale, infatti, possono svolgere un ruolo competitivo iniquo rispetto ai *provider* nazionali che invece sono sottoposti a regole severe, provocando, pertanto, una perdita di studenti in entrata presso le istituzioni locali.

D'altra parte, tale preoccupazione è propria anche di quelle stesse istituzioni transnazionali che, pur garantendo efficienti standard di qualità, rischiano di essere accomunate ad istituzioni fraudolente, a causa di un inadeguato sistema di regole e di una scarsa disponibilità d'informazioni, che rende difficile distinguere tra for-

mazione transnazionale di buona o di cattiva qualità.

Se quelle sopramenzionate rappresentano le principali criticità ascrivibili al fenomeno della formazione transnazionale, vanno altresì segnalati i sempre più frequenti sforzi per la creazione di un possibile sistema di controllo della qualità che includa tutte le forme di istruzione transnazionale<sup>97</sup>.

In particolare, nell'ultimo decennio del XX secolo, è emerso un forte bisogno di studiare il fenomeno dell'istruzione transnazionale in Europa in maniera onnicomprensiva; lo studio, come suggerito da Machado dos Santos<sup>98</sup>, “dovrebbe essere condotto con il sostegno delle Conferenze dei Rettori nazionali, in stretta collaborazione con la rete europea per il controllo della qualità (al fine di risolvere il problema del controllo della qualità) e con la rete Naric/Enic (allo scopo di affrontare le questioni del riconoscimento dei titoli e della trasparenza a tutela degli studenti)...”.

Sembra, inoltre, fondamentale riuscire a trovare delle soluzioni che possano armonizzare le normative e incoraggiare l'individuazione di buone prassi. Proprio a questo proposito, un questionario è stato sottoposto alle autorità competenti in tema d'istruzione di tutti i paesi europei, da cui è possibile estrapolare una lista di “buone prassi” suggerite dai soggetti coinvolti nella indagine:

- adozione e attuazione generalizzate del Codice di buone prassi dell'Unesco e del Consiglio d'Europa (Riga, 6 giugno 2001);
- tanto i paesi firmatari quanto quelli non firmatari dovrebbero applicare alla formazione transnazionale i principi della Convenzione di Lisbona;
- adozione di adeguati codici nazionali come quelli messi a punto da Regno Unito e Australia;
- utilizzo del *Diploma Supplement* al fine di dare trasparenza e informazioni chiare circa lo status dell'istituzione che eroga istruzione, nonché sui contenuti e l'uso dei titoli. Tutti i programmi dovrebbero essere espressi in termini di risultati di apprendimento e di livelli di profitto poiché ciò ne chiarirebbe la natura e l'applicazione;
- uso più intensivo delle reti Enic/Naric a livello nazionale allo scopo di scambia-

97 Ibidem pp. 6-7.

98 Nominato dal Governo portoghese, Dos Santos è membro del Consiglio Nazionale dell'Educazione (Conselho Nacional de Educação) dove coordina i lavori della Commissione permanente sull'istruzione superiore e la ricerca scientifica. Dal luglio 1999 al marzo 2001 ha presieduto la Confederazione delle Conferenze dei Rettori presso l'Unione Europea.

re informazioni e consulenza in materia di formazione transnazionale;

- maggiore consapevolezza di tali strumenti da parte delle agenzie statunitensi che accreditano i *provider* americani al di fuori degli Stati Uniti;
- adozione di definizioni e terminologia comunemente concordate, come quelle utilizzate dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco<sup>99</sup>.

È dunque chiaro che il fenomeno della formazione transnazionale è troppo complesso per essere gestito da un solo soggetto; si renderebbe necessaria una stretta collaborazione tra più soggetti che consentirebbe certamente un maggior controllo sulla qualità e l'efficacia della formazione transnazionale.

In particolare, un ruolo centrale potrebbe essere svolto dalle agenzie nazionali per il controllo della qualità, le quali avrebbero il compito di monitorare le attività dei *provider* d'istruzione transnazionale importata, di assumere il ruolo di collegamento con i *provider* e i paesi d'origine qualora insorgano problemi, di denunciare le istituzioni fraudolente alle autorità nazionali e internazionali competenti, di cercare soluzioni bilaterali per tutti i problemi relativi all'istruzione transnazionale e, infine, di fornire consulenza e informazioni al pubblico in materia di formazione transnazionale importata.

Anche le istituzioni d'istruzione superiore europee potrebbero svolgere un ruolo centrale nella regolamentazione di questo fenomeno realizzando, ad esempio, una rivalutazione critica della struttura e dell'organizzazione dei propri programmi di studio alla luce di quelli di formazione transnazionale più innovativi e di alta qualità. In altre parole, l'istruzione europea dovrebbe divenire più flessibile e includere nuove modalità d'erogazione; ciò migliorerebbe la competitività delle istituzioni di istruzione superiore europee non solo in relazione alla formazione transnazionale ma, più in generale, nel contesto dell'istruzione mondiale.

Tali istituzioni potrebbero altresì esercitare un ruolo di promozione della formazione transnazionale rafforzando, parallelamente, il collegamento tra l'istruzione europea accademica e la formazione professionale. In particolare, l'attenzione per l'istruzione europea esportata dovrebbe concentrarsi sulle regioni in rapido sviluppo dove l'offerta formativa è ancora ampliabile.

Forse ancor più importante, le istituzioni d'istruzione superiore europee potrebbero adottare meccanismi accettati a livello internazionale volti a promuovere la tra-

<sup>99</sup> Trattasi della definizione di formazione transnazionale data nel primo paragrafo di questo capitolo.

sparenza nell'ambito della formazione transnazionale, in modo da favorire il riconoscimento dei propri programmi e titoli. In particolare, esse dovrebbero cercare di ravvicinare reciprocamente i propri modelli formativi seguendo il modello di Bologna, ovvero strutturando i programmi in crediti ECTS e rilasciando il *Diploma Supplement*<sup>100</sup>.

Le istituzioni di formazione transnazionale dovrebbero altresì dichiarare pubblicamente le proprie politiche e *mission*; in altre parole, le informazioni fornite dovrebbero essere trasparenti, coerenti e affidabili. In particolare, per quanto riguarda i *branch campuses* e le istituzioni in *franchising*, l'istituzione nazionale, e non le sedi affiliate, dovrebbe essere responsabile del rilascio dei titoli e dovrebbe fornire informazioni chiare e trasparenti attraverso il *Diploma Supplement*. Inoltre, le condizioni per l'ammissione degli studenti ai corsi di formazione transnazionale dovrebbero essere equivalenti a quelle di programmi uguali o simili erogati dall'istituzione che rilascia il titolo di studio. Infine, il carico di lavoro accademico dei programmi di formazione transnazionale dovrebbe essere pari a quello di corsi simili offerti presso l'istituzione che rilascia il titolo di studio. Eventuali differenze in questo senso dovrebbero essere accompagnate da una chiara spiegazione dei motivi e delle conseguenze di ciò sul piano del riconoscimento dei titoli.

Inoltre, come più volte ribadito, non si può prescindere dal coinvolgimento della rete Naric/Enic; l'esperienza di questa rete, relativamente al riconoscimento dei titoli ufficiali sulla base della Convenzione di Lisbona, riveste grande importanza al fine di affrontare la difficile questione del riconoscimento dei titoli non ufficiali. La Convenzione di Lisbona, sebbene limitata, in senso giuridico, ai titoli ufficiali, fornisce un quadro procedurale e metodologico che può rivelarsi utile anche per la formazione transnazionale. Ciò è particolarmente evidente nel Codice di buone prassi del Consiglio d'Europa/Unesco. I centri Naric/Enic – sia come rete che come centri nazionali individuali – dovrebbero intensificare il proprio lavoro dedicato alla discussione, all'elaborazione e alla divulgazione di buone prassi.

Infine, non si può prescindere dalla attiva partecipazione di istituzioni e organizzazioni europee. La Commissione europea, l'Unesco e il Consiglio d'Europa potrebbero, infatti, istituire un forum europeo permanente volto a promuovere lo scambio interistituzionale d'informazioni, circa le politiche e i problemi relativi alla formazione transnazionale. In particolare, sarebbe auspicabile che tali organismi pro-

<sup>100</sup> Vignoli, op. cit., pp. 6-7.

muovessero un collegamento tra le istituzioni d'istruzione superiore tradizionali, le istituzioni *franchiser*, le *franchisee*, le università virtuali, i *provider* di formazione transnazionale non ufficiale, gli organismi professionali e i *corporate provider* incoraggiando, ad esempio, l'organizzazione di *workshop* e seminari per il personale volti a favorire la condivisione di buone prassi.

Tutto ciò contribuirebbe alla realizzazione di un quadro giuridico e culturale in grado di controllare e "accompagnare" lo sviluppo della formazione transnazionale. Ciò andrebbe fatto il più possibile in modo articolato e flessibile, attingendo anche dall'esperienza di paesi come gli Usa, l'Australia e altri<sup>101</sup>.

Uno stimolo a perseguire tali obiettivi potrebbe scaturire da una più diffusa presa di coscienza circa le prospettive offerte dalla formazione transnazionale. Quest'ultima, infatti, concorrerà, nei prossimi anni, ad ampliare le opportunità di apprendimento offrendo ai cittadini una scelta più ampia e introducendo, pertanto, maggiore concorrenza tra istituzioni, programmi e metodi di erogazione più innovativi.

Si può, dunque, affermare che la formazione transnazionale è un fenomeno che concretamente contribuirà a rendere più competitiva l'istruzione europea consentendo, tra l'altro, alle istituzioni nazionali di beneficiare dei collegamenti con istituzioni straniere prestigiose. Non si deve infatti sottovalutare che per chi esporta istruzione, la formazione transnazionale rappresenta un'opportunità per avere accesso a nuove fonti di entrate.

#### 4. LA NORMATIVA ITALIANA

A livello italiano, va in primo luogo evidenziato che non esistono dati ufficiali sulla formazione transnazionale.

L'Italia vive l'esperienza della formazione transnazionale "importata" ed "esportata" principalmente attraverso l'insegnamento a distanza convenzionale, l'attività dei *branch campuses* e le *corporate education/training*, offerti da fornitori con fini di lucro e con doppi titoli di studio.

In particolare, il nostro paese, importa istruzione in *franchising* nonché istruzione fornita da consorzi internazionali, soprattutto di paesi quali Usa e Regno Unito.

101 Ibidem pp. 8-9.

Sempre con riferimento all'importazione di formazione transnazionale, attualmente la *Link Campus University of Malta* è la prima ed unica università straniera autorizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca ad operare in Italia.

Per quanto riguarda l'esportazione, molti atenei italiani negli ultimi anni hanno intensificato e diversificato la propria offerta formativa di tipo transnazionale. Questo processo è stato favorito dalla Programmazione del sistema universitario italiano, che favorisce il potenziamento della dimensione e della competitività internazionale dei nostri atenei, attraverso il sostegno finanziario di progetti volti all'istituzione di corsi di studio e strutture didattiche in altri paesi, in collaborazione con università straniere<sup>102</sup>.

Così, consapevoli dei vantaggi che possono derivare dall'istruzione transnazionale in termini di maggiore internazionalizzazione e competitività, molte università conseguentemente hanno attivato corsi di laurea o veri e propri *branch campuses*, in partenariato con atenei locali, in diversi paesi del mondo, soprattutto del Centro e Sud America (*Università di Bari, Università di Bologna, Università di Roma "La Sapienza", Università di Ferrara, etc.*), ma anche in India e Cina (*Politecnico di Torino, Università di Ferrara, etc.*). Altrettanto dinamica si sta rivelando l'offerta formativa *e-learning* da parte di molti atenei italiani nelle già citate aree del mondo.

L'attuazione della riforma degli ordinamenti didattici, che prevede una minore rigidità in termini di percorsi formativi, costituisce senz'ombra di dubbio un'opportunità per gli erogatori di istruzione transnazionale, nell'ottica di una maggiore varietà dei *curricula* e di metodi di insegnamento più innovativi.

Tuttavia, uno sviluppo incontrollato della formazione transnazionale porrebbe dubbi sullo status giuridico dell'istituzione erogatrice e la qualità dell'offerta. Infatti, laddove non vi sia garanzia di un sistema di riferimento, l'istruzione transnazionale rischierebbe di essere considerata problematica e, perciò, sospetta.

I benefici della formazione transnazionale non possono dunque che derivare dall'implementazione di un sistema di controllo della qualità, condiviso a livello internazionale ed esteso a qualunque forma d'istruzione transnazionale.

Il nostro paese ha mostrato negli ultimi anni di voler cogliere tale sfida, affrontando il fenomeno della formazione transnazionale anche sul piano normativo. Si rende pertanto opportuno illustrare qui di seguito una panoramica sui principali provvedimenti legislativi che affrontano il tema in questione.

102 Decreto ministeriale 5 agosto 2004 prot. n. 262/2004 (Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006).

In ordine cronologico, si ricorda il D.P.R. n. 389 del 18 aprile 1994, in tema di autorizzazione di istituzioni straniere formative e culturali, che semplifica le procedure di autorizzazione delle istituzioni appartenenti alle suddette categorie. Si definiscono due procedure diverse ai fini dell'autorizzazione rispettivamente delle istituzioni di stati membri dell'Unione europea e di istituzioni di paesi extra-comunitari. Il decreto prevede, inoltre, una regolare supervisione delle istituzioni da parte delle autorità dello stato italiano competenti (Ministero dell'Università e Ministero dei Beni Culturali).

Si ricordano poi la Legge n. 4 del 14 gennaio 1999 (art. 2, comma 3) e il Decreto ministeriale del 23 maggio 2000, relativi all'autorizzazione delle filiazioni di università straniere in Italia, secondo cui queste ultime possono essere autorizzate a condizione che i loro programmi siano offerti soltanto a studenti iscritti presso le rispettive istituzioni d'origine.

Particolare importanza riveste, infine, la legge italiana di ratifica della Convenzione di Lisbona (legge n. 148 dell'11 luglio 2002), che, all'art. 4, rimanda ad una futura specifica normativa volta a regolamentare l'accREDITAMENTO di istituzioni di formazione transnazionale con sede in Italia.

Sulla base, dunque, di quanto stabilito in tale legge, è stato emanato il decreto ministeriale 26 aprile 2004 n. 214. Questo indica dettagliati criteri e procedure per il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia.

In particolare, nel decreto viene stabilito che gli istituti richiedenti debbano possedere i seguenti requisiti:

- essere istituti riconosciuti facenti parte del sistema di istruzione superiore del proprio paese ed avere una particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale;
- la sede o le sedi ove si svolgono in Italia le attività didattiche devono disporre di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti;
- i titoli rilasciati in Italia devono avere nel paese di origine lo stesso valore di quelli rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione operanti nel paese di origine;
- i criteri di accesso ai corsi di studio e di verifica della preparazione degli studenti devono essere omologhi a quelli adottati dagli istituti operanti nel paese di origine;
- le attività di insegnamento devono essere impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente degli istituti operanti nel paese di origine.

Il riconoscimento spetta al Ministero dell'Università e della Ricerca, sulla base di un parere espresso dal Comitato nazionale per valutazione del sistema universitario (CNVSU). A tal fine, il Comitato, in un documento del febbraio 2006, ha illustrato gli aspetti che sono soggetti alla propria valutazione e le modalità con cui essa viene svolta<sup>103</sup>. In sintesi, il Comitato deve valutare se tali istituti abbiano dotazioni corrispondenti a quelle che si richiedono alle istituzioni nazionali con particolare riferimento alle strutture edilizie (aule, sale di studio, locali per la docenza e per il personale amministrativo), alle strutture scientifiche (biblioteche e laboratori), alla docenza stabilmente impegnata nell'attività didattica e ai servizi assicurati agli studenti. A questo proposito, è evidente come prevalga il concetto di trasparenza nei confronti dell'utente: infatti, si ritiene opportuno che le informazioni indispensabili relative ai servizi per gli studenti siano contenute in un'apposita carta dei servizi (da predisporre se non già esistente), disponibile anche via web, in modo da facilitare il più possibile l'orientamento degli studenti. La carta dei servizi dovrebbe contenere informazioni chiare in relazione alle modalità di iscrizione, ai criteri adottati per la valutazione della preparazione individuale, alle modalità di tutoraggio e alle attività culturali.

## 5. CONCLUSIONI

L'analisi svolta in questo capitolo consente di esprimere alcune riflessioni circa la formazione transnazionale e le sue implicazioni sui sistemi d'istruzione europei.

In primo luogo, è evidente come questo fenomeno sia strettamente connesso ad altri due aspetti inevitabili della attuale società della conoscenza, ovvero la globalizzazione e l'internazionalizzazione.

Più esattamente, è chiaro che la formazione transnazionale sta emergendo ovunque come la manifestazione più evidente della globalizzazione nell'istruzione superiore. Per tale ragione essa non può essere ignorata, anche per le implicazioni che inevitabilmente è destinata ad avere sui sistemi di istruzione europei.

La formazione transnazionale si sta imponendo, infatti, come una delle problematiche più importanti e urgenti del processo d'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa, dove già oggi le istituzioni transnazionali offrono curricula e

103 CNVSU, Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da Istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia: valutazione tecnica dei requisiti da parte del CNVSU, Doc 2/06, Roma, febbraio 2006.

qualifiche internazionali che preparano gli studenti ad un mercato globale, erogano corsi a pagamento e sembrano riuscire ad offrire titoli, nonché “modelli”, di cui spesso i sistemi statali sono carenti. Gli studenti, spesso proprio i migliori, preferiscono gli erogatori d’istruzione transnazionale alle università statali e ogniqualvolta non riescono a trovare un’offerta formativa adeguata nel proprio paese europeo d’origine, si recano a studiare all’estero, principalmente negli Stati Uniti. In altre parole, i fornitori di formazione transnazionale sembrano andare a colmare un vuoto.

D’altra parte, l’internazionalizzazione dei mercati del lavoro richiede una serie di nuove qualifiche che i sistemi statali d’istruzione non riescono a fornire, senza rinunciare a posizioni nazionali tradizionali e a un comportamento standardizzato. Gli studenti che si spostano liberamente da un’istituzione all’altra in un panorama d’istruzione superiore sovranazionale hanno dunque maggiori probabilità di soddisfare i requisiti dei futuri datori di lavoro “globali”. Essi cercheranno, pertanto, l’offerta formativa migliore e sceglieranno quelle istituzioni che sono in grado di erogarla nel modo più efficiente.

Inoltre, essendo prettamente orientata alla domanda, la formazione transnazionale introduce una componente commerciale che rappresenta una novità per la maggior parte dei sistemi di istruzione superiore in Europa, soprattutto con riferimento a quei paesi in cui l’istruzione superiore è tradizionalmente guidata e finanziata dallo stato e, dunque, caratterizzata da una scarsa necessità di competere. Tale contesto si trova a confrontarsi con concorrenti di successo che operano con “in mente” il cliente.

Osservando, dunque, il fenomeno dal punto di vista dell’utente, la formazione transnazionale non dovrebbe essere considerata come qualcosa da temere, quanto piuttosto come un insieme di nuove opportunità per una maggiore competitività e attrattività delle istituzioni d’istruzione europee. D’altronde, la stessa creazione dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore è basata sulla esigenza di una comune architettura, nell’ambito della quale i vari sistemi di istruzione europei sono chiamati ad essere più flessibili e a migliorare la propria attrattività nei confronti di studenti extra europei.

Nonostante il crescente sviluppo della formazione transnazionale, il fenomeno ancora oggi si accompagna alla diffusa preoccupazione legata al fatto che i suoi effetti sono scarsamente conosciuti. In particolare, occorrerebbe saperne di più sugli obiettivi strategici, sui curricula, sui titoli e sulla qualità dell’offerta d’istruzione

ne transnazionale, oltre che sulle aspettative degli stessi studenti. In altre parole, una delle principali questioni aperte è quella della trasparenza e dell’affidabilità della formazione transnazionale, nell’interesse dello stesso utente.

Sarebbe dunque auspicabile una maggiore condivisione, a livello internazionale, d’informazione e buone prassi in uso in tema d’istruzione transnazionale, e una maggiore conoscenza dell’entità e della futura domanda del mercato potenziale, in Europa e nel mondo. Analisi e studi che possano costituire un utile quadro di riferimento per le autorità e gli attori nazionali al fine di elaborare strategie e politiche comuni volte a regolamentare il fenomeno in modo univoco a livello transnazionale.

Una prima percezione di questa esigenza è costituita dalla crescente attenzione alla questione della qualità, quale strumento per garantire trasparenza al fenomeno della formazione transnazionale. L’evoluzione dell’istruzione in senso globale richiede, infatti, che gli standard di qualità accettati internazionalmente siano solidi, trasparenti e applicabili sia a istituzioni private che pubbliche. Eppure, anche su quest’aspetto, il panorama internazionale appare ancora oggi estremamente variegato.

In quest’ambito, l’accreditamento può configurarsi quale utile strumento di controllo della qualità soltanto qualora siano applicati standard di qualità accettati a livello internazionale. Criteri di accreditamento nazionali diversi finirebbero, invece, per moltiplicare i problemi e per diluire la trasparenza della qualità piuttosto che di consolidarla.

L’accreditamento potrebbe, dunque, configurarsi quale efficace strumento per esercitare un controllo sui fornitori d’istruzione transnazionale già operanti in alcuni stati membri, ma ad oggi vi è scarso o addirittura nessun coordinamento tra gli stati nella definizione di una serie di criteri concordati congiuntamente. Si renderebbe dunque opportuno mettere a punto, in tempi brevi, standard di accreditamento condivisi a livello sovranazionale, almeno in ambito europeo.

Ne consegue, pertanto, ancora una volta la necessità di un approccio comune, al fine di affrontare a livello europeo, in modo efficace e vincente, il fenomeno della formazione transnazionale: è questa, infatti, una delle sfide cui sono oggi chiamati i sistemi europei d’istruzione superiore.

## 6. BIBLIOGRAFIA E SITI WEB

- Adam S., Transnational education project. Report and recommendations, 2001
- Capucci S., La formazione transnazionale, in «Fondazione Rui», n. 73, 1999
- Cepes, Report of the Working Party on Transnational Education, June 1999
- CNVSU, Criteri per l'accreditamento delle Università telematiche e dei corsi di studio a distanza delle Università, Doc 10/05, Roma, luglio 2005
- CNVSU, Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da Istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia: valutazione tecnica dei requisiti da parte del CNVSU, Doc 2/06, Roma, febbraio 2006.
- Commissione per la Convenzione di Lisbona, Codice di Buone Prassi in materia di offerta di formazione transnazionale (adottata dalla Commissione per la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio in occasione della sua seconda riunione, Riga, 6 giugno 2001)
- Consiglio d'Europa/Unesco, Raccomandazione sulle procedure e sui criteri per la valutazione dei titoli stranieri (Raccomandazione R(97) 1), 1997
- Council of Europe/Unesco, Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education, 2000
- Council of Europe/Unesco, Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region. Lisbon, Portugal, COE, 1997
- Decreto ministeriale 5 agosto 2004 prot. N. 262/2004 (Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.
- ESIB, European Student Handbook on Transnational Education, 2003
- Kokosalakis N., Tsaoussis D.G., Non-Official Higher Education in the European Union, Centre for Social Morphology and Social Policy, Athens, 1998
- Machado dos Santos S., Introduction to the Theme of Transnational Education, 2000
- Prebys P., Pratesi R., "Educating in paradise", le università americane in Italia, QCR 2/2001
- Siliquini M. G., EUA Conference upon the occasion of the 600th anniversary of the University of Turin: "charting the course between public service and commercialisation: Prices, Values and Quality", Torino, giugno 2004
- Unesco/Cepes, The Changing Face of Transnational Education: Moving Education Not Learners, Higher Education in Europe, Volume XXIV, No 2, 1999
- Unesco/Cepes, Transnational Education provisions: Enabling Access or generating exclusion, Higher Education in Europe, Volume XXV, No 3, 2000
- Vignoli G., Italy and Transnational Education, CIMEA, Doc. n. 116, Roma, maggio 2004
- Vignoli G., What is Transnational Education, CIMEA, doc. n. 114, Roma, febbraio 2004

Vlasceanu L., Wilson L.A., Transnational Education and Recognition of Qualifications, in Unesco/Cepes, Internationalization of Higher Education: an Institutional Perspective, Papers on Higher Education, Bucharest, 2000.

### Siti web

Association of American College and University Programs in Italy  
<http://www.aacupi.org>

The Observatory on borderless higher education. International strategic information service  
[www.obhc.ac.uk](http://www.obhc.ac.uk)